



Roma .....

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Agli Organismi di controllo dei vini e  
dei prodotti DOP, IGP ed STG

e p.c. Alla Direzione generale della prevenzione  
e del contrasto alle frodi agro-alimentari

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI  
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE  
E TUTELA DEL CONSUMATORE  
VICO I

ACCREDIA

[dc accredia@legalmail.it](mailto:dc accredia@legalmail.it)

Oggetto: controlli analitici sulle produzioni a IG.

Sono pervenute alla scrivente Direzione generali richieste di chiarimenti in merito ai controlli analitici effettuati sui campioni prelevati da codesti organismi di controllo per la verifica dei parametri previsti dai disciplinari di produzione.

In particolare, per quanto concerne l'indicazione (nota prot. n. 2734 del 20/02/2018) di avvalersi di laboratori di analisi che utilizzano esclusivamente prove accreditate alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e metodi ufficiali, è stato evidenziato che non sempre è possibile rispettare tale indicazione, in quanto per alcune prove non vi sono, su tutto il territorio nazionale, laboratori con tutte le prove accreditate e/o non esistono metodi ufficiali.

Al riguardo, sentito l'ente unico di Accreditamento, si fa presente che, qualora non ci siano laboratori con prove accreditate, l'organismo di controllo nelle more dell'accREDITamento, dovrà procedere alla qualificazione del laboratorio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 (per tale attività potrà utilizzare come guida, il modulo ACCREDIA MD-09-16-DL rev. 1 – "Check list tecnica- Livello 1").

Analogamente, nel caso in cui non vi sia un solo laboratorio con tutte le specifiche prove accreditate ed il trasferimento dei campioni a laboratori diversi, distanti dal luogo dove è stato effettuato il prelievo, potrebbe determinare seri problemi di sostenibilità economica e/o deperibilità dei campioni, codesti Organismi di controllo potranno procedere alla qualificazione della prova non accreditata come indicato al paragrafo precedente.

Relativamente alla mancanza di metodi ufficiali si fa presente che, in linea con le disposizioni contenute nell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 625/2017, i laboratori possono utilizzare oltre che metodi ufficiali di analisi anche metodi di analisi normati, purché accreditati e in subordine metodi interni accreditati sviluppati e validati dai laboratori stessi.

Infine, nel ribadire che la revisione delle analisi deve essere effettuata da un laboratorio diverso dal primo, con prova accreditata, si evidenzia che nel caso in cui non vi fosse altro laboratorio accreditato su tutto il territorio nazionale per la medesima prova, la seconda analisi potrà essere effettuata dallo stesso laboratorio che ha effettuato la prima analisi.

Il Direttore Generale  
Dr. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)